

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 396 DEL 26/09/2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2019**

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- -le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate sono stabilite dall'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 che le suddivide in due categorie: "risorse stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro; "risorse variabili" aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di competenza dell'organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;
- -l'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del suddetto contratto prevede che l'importo delle economie da lavoro straordinario confluisce nel fondo dell'anno successivo a quello in cui si sono prodotte

RICHIAMATI:

- il comma 7 del citato art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che:

- *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208";*
- *l'art. 40 comma 3- quinquies, del decreto legislativo 165/2001 in virtù del quale "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".*
- il Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12 novembre 2012, successivamente modificato con delibera di giunta n. 48 dell'8 aprile 2019;
- il sistema per l'individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 08.04.2019;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare l'ultima parte che dispone che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

VISTO che alla data odierna non è stato ancora approvato il decreto ivi previsto e quindi non si conoscono le nuove regole per l'applicazione della norma sul salario accessorio che è strettamente collegata alle nuove regole sulle assunzioni;

RITENUTO opportuno tuttavia, per non determinare conseguenze negative sulle risorse disponibili per l'incentivazione del personale e quindi per dare seguito alla contrattazione decentrata e per rispettare i principi contabili vigenti, provvedere alla costituzione provvisoria del fondo 2019;

DATO ATTO che nel Comune di Venegono Inferiore non sono presenti dirigenti e che sono state stanziare a bilancio le risorse per le posizioni organizzative;

TENUTO CONTO CHE:

- il Fondo provvisorio per le risorse decentrate 2019 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

- si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40-bis, comma 1°, del D. Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto "Compatibilità in materia di contrattazione integrativa";

VISTE:

- la delibera di CC numero n 30 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e suoi allegati;
- la delibera di GC n. 108 del 5 novembre 2016, integrata con deliberazione di GC n. 139 del 23.12.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 9 marzo 2019 relativa agli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2019;
- la deliberazione di G. C. numero 88 del 2 settembre 2019 con la quale sono stati approvati ulteriori obiettivi dell'ente ai sensi dell'art. 67 comma 5, lettera b) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e per i quali sono state stanziare le relative risorse;

Acquisito, in data 26.09.2019, il parere favorevole del Revisore Unico del Conto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di cui all'articolo n.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere quindi alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ed impegnare le risorse fino all'ammontare complessivo del fondo stesso;

D E T E R M I N A

- 1) di costituire in via provvisoria il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019, come da prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i calcoli saranno rivisti alla luce di eventuali nuove regole stabilite con i decreti previsti dall'art. 33 del DL 34/2019;
- 2) di prendere atto della riduzione di Euro 701,38, da operare sul fondo 2019 al fine di rispettare il vincolo di spesa rispetto all'anno 2016;
- 3) di quantificare il suddetto fondo provvisorio per l'anno 2019 in complessivi € 81.008,62 di cui € 51.024,00 per risorse stabili ed € 29.984,62 per risorse variabili;
- 4) di dare atto che risultano già impegnate nell'esercizio 2019 le risorse che si prelevano dal fondo relativamente ai trattamenti fondamentali (quali le progressioni orizzontali) ed al trattamento accessorio di natura fissa e continuativa (quali l'indennità di comparto da fondo);
- 5) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

Il Responsabile
Nicoletta Pezzuti